



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

Consiglio della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria	20/07/2015
Senato Accademico	21/07/2015
Comitato Esecutivo	23/07/2015

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE

INDICE

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

- Art. 1 - Premesse e finalità
- Art. 2 - Obiettivi formativi, percorso formativo e sbocchi professionali
- Art. 3 - Ammissione
- Art. 4 - Organizzazione didattica
- Art. 5 - Esami e verifiche
- Art. 6 - Prova finale e conseguimento del titolo

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

- Art. 7 - Obblighi di frequenza
- Art. 8 - Trasferimenti da altri Corsi di Studio, da altri Atenei, e riconoscimento crediti
- Art. 9 - Piano di Studio
- Art. 10 - Valutazione dell'attività didattica
- Art. 11 - Valutazione del carico didattico
- Art. 12 - *Diploma Supplement*

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 13 - Modifiche al Regolamento Didattico e ambito di applicazione
- Art. 14 - Disposizioni finali



TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Industriale afferisce alla Classe L-9 – Ingegneria Industriale.
2. Il Corso di Laurea in Ingegneria Industriale afferisce alla Facoltà Dipartimentale di Ingegneria.
3. Il presente Regolamento, nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea.

Art. 2 – Obiettivi formativi, percorso formativo e sbocchi professionali

1. Il Corso di Laurea intende formare un profilo di ingegnere industriale con solide competenze di base ad ampio spettro in campo industriale, al fine di permettere sia un diretto collocamento sul mercato del lavoro sia un'agevole prosecuzione del percorso di studi su una pluralità di indirizzi di Laurea Magistrale; in particolare nel campo dell'ingegneria biomedica, dell'ingegneria chimica, dell'ingegneria informatica e dei sistemi e dell'ingegneria gestionale. Partendo dal presupposto che la progettazione di macchine e sistemi industriali moderni non può prescindere dall'integrazione di sottosistemi meccanici, chimici ed elettrici con componenti elettronici e informatici, la preparazione del discente è volta alla creazione di un profilo fortemente interdisciplinare, dotato anche di limitate ma fondamentali competenze di base nel campo dell'ingegneria dell'informazione.
2. Conformemente a quanto previsto dalla definizione generale della Classe di Laurea di riferimento, i laureati del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale dell'Università Campus Bio-Medico di Roma devono:
 - conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria;
 - conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente alle aree della meccanica, della chimica e dell'ingegneria biomedica, nelle quali sono capaci di identificare, formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
 - saper utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi, processi;
 - saper condurre esperimenti e analizzarne e interpretarne i dati;
 - saper comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale;
 - conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche;
 - conoscere i contesti aziendali e la cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi;
 - conoscere i contesti contemporanei;
 - avere capacità relazionali e decisionali;
 - saper comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una Lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
 - possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.
3. La formazione intende inoltre valorizzare l'attenzione ai fattori etici e sociali.
3. Gli sbocchi occupazionali e professionali tipici del laureato in Ingegneria Industriale sono:



- le industrie del settore manifatturiero produttrici e fornitrici di sistemi, apparecchiature e materiali per le più diverse applicazioni tecnologiche;
- le aziende pubbliche o private che hanno bisogno di personale tecnico qualificato per la gestione, la manutenzione, la sicurezza e gli aspetti tecnico-commerciali di apparecchiature, sistemi e impianti di carattere tecnologico;
- le società di servizi orientate alle applicazioni della tecnologia, inclusa la gestione e la manutenzione di apparecchiature, sistemi e impianti.

Il Corso di Laurea prepara alla professione di

- Ingegnere Chimico e Petroliero;
 - Ingegnere Industriale e Gestionale;
 - Ingegnere Biomedico e Bioingegnere.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle Banche Dati Ministeriali e all'Ordinamento Didattico del Corso di Studio per quanto concerne la descrizione degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, formulati secondo il sistema di descrittori dei Titoli di Studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento).

Art. 3 – Ammissione

1. L'accesso al Corso di Laurea in Ingegneria Industriale è a numero programmato.
2. Il numero di studenti ammissibili al Corso di Studio in Ingegneria Industriale è programmato annualmente in funzione delle strutture e delle risorse didattiche a disposizione dell'Ateneo, nonché sulla base della domanda del mondo del lavoro.
3. L'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Industriale presuppone il possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. L'accesso al Corso di Studio avviene a seguito del superamento di prove selettive, scritte e orali. Le modalità di partecipazione alle prove di ammissione sono annualmente rese pubbliche a mezzo del relativo Bando di concorso. È prevista, di norma, una sessione ordinaria di prove di accesso al Corso di Laurea programmata nel mese di settembre; in aggiunta alla suindicata sessione ordinaria possono essere programmate ulteriori sessioni di prove di accesso.
5. I requisiti minimi richiesti per l'accesso al Corso di Laurea consistono nella conoscenza degli argomenti di matematica, fisica e chimica normalmente sviluppati nelle Scuole Secondarie Superiori. È altresì richiesta capacità di analisi e di sintesi che consenta la corretta comprensione verbale di un testo e l'individuazione di relazioni logiche all'interno dello stesso.
6. Il possesso dei suindicati requisiti di accesso al Corso di Laurea viene accertato nelle relative prove concorsuali.
7. Possono essere ammessi al Corso di Laurea studenti per i quali la verifica del possesso dei requisiti di accesso non abbia dato esito pienamente positivo; a tali studenti sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi consistenti nella frequenza obbligatoria, con verifica finale, di corsi integrativi nelle materie di base attivati dalla Facoltà Dipartimentale.
8. La Giunta di Facoltà Dipartimentale può riconoscere crediti per l'acquisizione di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente secondo la vigente normativa, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università. Il numero massimo di CFU riconoscibili è pari a 12.



Art. 4 – Organizzazione didattica

1. Il Manifesto degli Studi del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale è strutturato in un percorso formativo, di durata triennale, per un totale di almeno 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per il conseguimento della Laurea. Il suindicato Manifesto può essere articolato in *curricula* e le attività formative sono suddivise in attività comuni, attività facenti parte di un *curriculum*, attività opzionali per la personalizzazione del Piano di Studio e nella prova finale.
2. Il Manifesto degli Studi del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale, unitamente all'indicazione degli insegnamenti e dei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento, sono deliberati annualmente dalle competenti Autorità Accademiche, previo parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti così come disposto dall'art. 12, comma 3, del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, e aggiornati nelle Banche Dati Ministeriali.
3. Con riferimento a ciascuna attività didattica l'Ateneo rende pubblici sul proprio sito web gli obiettivi formativi, i prerequisiti, i contenuti, i metodi didattici, le modalità di verifica dell'apprendimento e le informazioni sul materiale didattico di supporto.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5. Il Credito Formativo Universitario è l'unità di misura del carico di lavoro che lo studente deve sostenere per superare l'esame. Fermo restando che il CFU equivale a 25 ore di impegno complessivo dello studente, almeno il 50% di esse sono dedicate allo studio individuale. Fanno eccezione i tirocini e gli insegnamenti di carattere prevalentemente pratico o operativo, incluse le attività formative legate all'insegnamento di una Lingua straniera, che non sono soggette a tale limite.
5. L'attività didattica è organizzata nel rispetto del calendario accademico di Ateneo annualmente approvato dal Senato Accademico.
6. Il sistema formativo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma prevede l'attività di tutorato ai sensi della normativa in vigore. Il tutorato è finalizzato a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e ad affiancarli al fine di superare gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi. Il tutorato promuove iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli. Il Servizio di Tutorato concorre alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
7. La Facoltà Dipartimentale di Ingegneria può istituire attività con attribuzione di CFU al fine di integrare deficit curriculari dello studente.

Art. 5 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa è prevista, di norma alla fine del periodo di svolgimento dell'attività stessa, una verifica dell'apprendimento attraverso esami di profitto finalizzati a valutare e quantificare, con un voto espresso in trentesimi, oltre la lode, il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame, lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Nel caso di attività formative che prevedono esplicitamente prove di verifica del profitto diverse dagli esami, tali prove si svolgono, di norma, a conclusione del corso e danno luogo al riconoscimento di "idoneità".
3. Eventuali accertamenti *in itinere* non devono interferire con la didattica degli altri insegnamenti e non possono essere sostitutivi degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nelle Sessioni d'esame definite annualmente nel calendario accademico. Le Sessioni d'esame non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri periodi caratterizzati dalla presenza di attività che



comunque possano limitarne la partecipazione degli studenti. Fanno eccezione le Sessioni d'esame riservate agli studenti che hanno acquisito tutte le frequenze previste dal loro Piano di Studio.

5. Le date degli appelli degli esami di profitto sono fissate dai docenti, con il coordinamento della Giunta di Facoltà Dipartimentale, in modo da facilitarne la partecipazione da parte degli studenti.
6. La prenotazione, a cura dello studente, agli appelli degli esami di profitto avviene per via informatica sul portale della Segreteria Studenti che gestisce, in modo interattivo, il percorso di ogni studente e l'offerta didattica.
7. I risultati delle attività formative consistenti in *stage*/tirocini sono verificati dal tutor universitario assegnato dalla Giunta di Facoltà Dipartimentale.
8. I risultati delle attività svolte durante i periodi di studio all'estero sono verificati e riconosciuti dalla Giunta di Facoltà Dipartimentale.
9. Gli insegnamenti curriculari che prevedono un esame di profitto con assegnazione del voto concorrono a determinare il voto finale di Laurea in proporzione ai CFU degli insegnamenti stessi.
10. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio della Facoltà Dipartimentale e sono composte da almeno due membri, dei quali uno è il titolare dell'insegnamento e che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; l'altro è un docente o Ricercatore dello stesso ambito disciplinare o di un ambito affine, oppure un Cultore della materia.

Art. 6 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale consiste nella discussione da parte dello studente di un elaborato scritto, preparato sotto la guida di uno o più docenti relatori, che può essere di carattere teorico, progettuale, sperimentale o con caratteristiche miste in uno dei Settori Scientifico Disciplinari del Corso di Laurea.
2. La Commissione di Laurea, composta da almeno tre membri, esprime la propria valutazione sentito il relatore e tenendo conto della valutazione degli esami di profitto dello studente.

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7– Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e può essere accertata nelle forme ritenute idonee dalla Giunta di Facoltà Dipartimentale.
2. Lo studente che non abbia frequentato almeno il 70% delle ore di attività d'aula e le eventuali ore di attività di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto può essere escluso dalla verifica finale.
3. Lo studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo Piano di Studio o se l'attività formativa non è ancora terminata.

Art. 8 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio, da altri Atenei, e riconoscimento CFU

1. L'ammissione ad anni di corso successivi al primo è consentita solo per il trasferimento da tutti i Corsi di Laurea dei settori dell'Ingegneria Industriale e dell'Ingegneria dell'Informazione, nei limiti



dei posti disponibili stabiliti annualmente dalle competenti Autorità Accademiche e pubblicati nel relativo Bando di concorso.

2. Le domande di trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Industriale di studenti provenienti da altri Atenei e le domande di passaggio di Corso di Studio, sono subordinate all'approvazione della Giunta di Facoltà Dipartimentale che valuta l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio, con la convalida di esami sostenuti e dei CFU acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale obbligo formativo da assolvere. La valutazione e la convalida degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti viene effettuata esclusivamente sulla base della documentazione ufficiale presentata dopo l'avvenuto trasferimento.
3. Ai CFU riconosciuti viene attribuito il voto già conseguito.

Art. 9 – Piano di Studio

1. Gli studenti il cui percorso prevede *curricula* o esami a scelta devono presentare il proprio Piano di Studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Giunta di Facoltà Dipartimentale. Nel Piano di Studio devono essere indicati dallo studente il *curriculum* e gli esami a scelta. Il Piano di Studio presentato può essere modificato ogni anno entro i termini indicati dalla Giunta di Facoltà Dipartimentale. Le modifiche, se approvate, valgono per il successivo anno accademico.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quelli proposti dalla Facoltà Dipartimentale deve presentare un Piano di Studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà Dipartimentale, nel rispetto dei vincoli previsti dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea, tenendo conto delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito. La Giunta di Facoltà Dipartimentale, tenendo conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e degli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea, valuta il Piano di Studio presentato dallo studente e delibera in merito, motivando l'eventuale mancata approvazione.
3. Lo studente interessato a partecipare al Bando di concorso per la mobilità internazionale nell'ambito del Programma LLP Erasmus, deve presentare alla Giunta di Facoltà Dipartimentale il piano delle attività didattico-formative che intende svolgere presso l'università straniera, con l'indicazione di massima del periodo in cui intende svolgere l'attività all'estero.

Art. 10 – Valutazione dell'attività didattica

La Giunta di Facoltà Dipartimentale può attuare forme di valutazione della qualità delle attività didattiche. Per tale valutazione la Giunta di Facoltà Dipartimentale si avvale delle eventuali iniziative di Ateneo e può attivarne di proprie.

Art. 11 – Valutazione del carico didattico

La Giunta di Facoltà Dipartimentale attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. La Giunta di Facoltà Dipartimentale si avvale di Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative e il carico di lavoro effettivo.



Art. 12 – *Diploma Supplement*

Ai sensi del D.M. del 16 marzo 2007 e dell'art. 11 comma 8 del D.M. 270/04 e successive modifiche ed integrazioni, l'Università rilascia, come supplemento al Diploma di Laurea, un certificato che riporta, anche in Lingua Inglese, le principali indicazioni relative al percorso formativo specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (*Diploma Supplement*).

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 – Modifiche al Regolamento Didattico e ambito di applicazione

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su proposta della Giunta di Facoltà Dipartimentale e approvazione del Consiglio di Facoltà Dipartimentale.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procede in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Studio ed entra in vigore a far data dalla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale di emanazione. In prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del Consiglio di Facoltà Dipartimentale.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Didattico si rinvia alle norme di Legge, allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo.